Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

m_dg.GDAP.29/10/2020.0384643.U

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del

Corpo di Polizia Penitenziaria

All'Ufficio II – Polizia Penitenziaria

Oggetto: Servizio Cinofili del Corpo di polizia penitenziaria – Rinnovo D.M. 17.10.2002.
Invio documentazione.

Si fa seguito alla nota n. 0361563 del 14 ottobre scorso, relativa alla convocazione fissata per il prossimo 10 novembre sulla materia in oggetto, per trasmettere la bozza del nuovo D.M. Servizio Cinofili completo di relazione illustrativa.

Al fine di ricevere l'invito alla conferenza, codeste sigle sono pregate di comunicare l'indirizzo e-mail utilizzato per l'accesso alla piattaforma Teams all'indirizzo **francesco.fazio01@giustizia.it**, con congruo anticipo.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

RELAZIONE ILLUSTRATIVA BOZZA NUOVO D.M.CINOFILI

Al fine di offrire un quadro riassuntivo relativo alle caratteristiche della bozza del nuovo Decreto Ministeriale relativo al Servizio cinofili, si rappresenta quanto segue.

La necessità di rinnovare il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2002 istitutivo del servizio Cinofili, al pari di quanto avvenuto per altri Settori strategici dell'Amministrazione: G.O.M., N.I.C., S.A.D.A.V, nasce dal bisogno, da più parti auspicato, di adeguare ed aggiornare i contenuti alle attuali esigenze operative, ma anche in ragione di una adeguata valorizzazione del personale del Corpo attualmente impiegato nel Servizio e per coloro che vi faranno accesso.

Questa Amministrazione ha ritenuto necessario, per quanto possibile e fatte salve le specificità, ricercare anche una omogeneità nella disciplina normativa dei propri settori strategici e specialistici: G.O.M., N.I.C., S.A.D.A.V.

Non meno importante è l'interesse per il Servizio Cinofili che rientra tra i primari obiettivi dell'azione di questa Amministrazione.

Non è superfluo rammentare l'importanza nell'azione di prevenzione e repressione rispetto ai tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e/o comunque non consentite all'interno delle strutture penitenziarie.

Tra l'altro si è ritenuto necessario adeguare l'assetto organizzativo alle risorse economiche e materiali, nonché di ripartizione del personale.

Tanto premesso, questa Amministrazione ha rivolto la propria attenzione, in primo luogo, all'aspetto formativo.

§1. E' convalidata l'istituzione del Centro Addestramento Cinofili di Asti posto alle dirette dipendenze del Nucleo Centrale Cinofili di Roma competente, tra l'altro, alla formazione dei conduttori ed istruttori del Corpo di Polizia penitenziaria. Trattasi del polo formativo unico della specializzazione cinofila della Polizia penitenziaria composto da complessivi otto istruttori cinofili preposti alla formazione iniziale delle unità cinofile, aggiornamento e mantenimento della omogeneità sul territorio nazionale delle tecniche addestrative: ciò in analogia a quanto si verifica

nelle altre Forze di Polizia che hanno propri poli formativi nei quali formano il personale specializzato da impiegare nei settori delle specialità.

Tanto si rende necessario per garantire la centralità della formazione che renda omogeneo in tutti i Distaccamenti presenti sul territorio nazionale l'operatività dei cinofili. Conseguentemente la creazione del nucleo di istruttori stabile e stanziale nell'unico Centro di Addestramento del Corpo ha questa finalità, al pari di una scuola che deve poter contare su un nucleo docenti motivati, affiatati e univocamente indirizzati. Questo obiettivo si è concretizzato a dicembre 2018 con la formazione ed immissione in servizio presso il predetto Centro Addestrativo di Asti dei sette nuovi istruttori cinofili che si sono aggiunti all'unico istruttore cinofilo già presente nel Centro Addestramento.

I predetti istruttori, in quanto incardinati nel Centro Addestramento Cinofili di Asti e, come tali, direttamente dipendenti dal Nucleo Centrale Cinofili sono inviati sul territorio nazionale in caso di necessità o problematiche tecniche insorte nei Distaccamenti.

In ragione della necessità di omogeneità della formazione sul territorio nazionale, questa Amministrazione ha ritenuto l'assoluta necessità di unitarietà della formazione e del polo formativo, pertanto non sono più previste singole figure di istruttori cinofili nei Nuclei Regionali cinofili, onde prevenire inutili frammentazioni formative, tenuto conto della varietà di tecniche, contenuti, teorie esistenti nella cinofilia che renderebbero disomogenea l'operatività dei cinofili sul territorio nazionale.

Tale presumibile disomogeneità potrebbe avere conseguenze sulla sicurezza delle strutture penitenziarie che è garantita anche grazie all'intervento preventivo delle unità cinofile rispetto ai tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

La *ratio* di questa scelta organizzativa ricade nel più ampio spazio di discrezionalità dell'Ammirazione: la valutazione delle esigenze organizzative e di servizio è propria dell'Amministrazione, con la conseguenza che il merito delle scelte non è sindacabile, se non in presenza di situazioni di assoluta illogicità e irragionevolezza. (Sentenza T.A.R. Campania, sezione distaccata Salerno, 10 giungo 2020, n.852/20019).

§2. Rispetto all'articolazione dei Distaccamenti Cinofili, si confermano le figure dei conduttori cinofili appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e si introduce la possibilità di nominare la figura

del Responsabile tra gli appartenente al ruolo degli Ispettori, oggi non previsto nell'attuale D.M..
Si precisa che solo nei Distaccamenti cinofili con organico effettivo presente pari almeno a venti unità il responsabile sarà un appartenente al ruolo degli Ispettori, con qualifica non superiore ad Ispettore Capo.
Per Distaccamenti cinofili con dotazione organica presente pari o inferiore a diciannove unità il responsabile sarà individuato tra gli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti.
Quanto precede in ragione della necessità di una corretta distribuzione del personale appartenente alle varie qualifiche con attribuzioni di compiti e responsabilità coerenti al ruolo di appartenenza.
Infatti il personale appartenente al ruolo degli Ispettori, in quanto deputato allo svolgimento di mansioni di concetto, non può essere svilito con l'assegnazione ad un distaccamento di ridotte dimensioni, in quanto ciò potrebbe concretizzare una ipotesi di demansionamento, analogamente al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti.
Pertanto questa Amministrazione, se da un lato, ha prestato la dovuta attenzione alla crescita del Servizio Cinofili con l'introduzione della possibilità di nomina di un responsabile dei distaccamenti appartenente al ruolo degli Ispettori, dall'altro non può contestualmente svilire tale figura senza attribuire un congruo numero di personale da coordinare.
Tali considerazioni trovano conforto nell'articolo 33 del Decreto legislativo 31 ottobre 1992, n. 443.
Relativamente ai compiti degli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti si richiama l'articolo 15 del precitato Decreto Legislativo che paiono essere adeguati agli attuali compiti svolti nei distaccamenti.
Relativamente alla qualifica *"non superiore ad ispettore capo"* richiesta per il Responsabile del Distaccamento, tale scelta deriva dalla necessità di un raccordo gerarchico-funzionale con la figura del Coordinatore regionale cinofili per il quale è richiesto il possesso di una qualifica *"non inferiore ad Ispettore Capo"*.
§3. La selezione del personale da destinare al Servizio Cinofili prevede il possesso di specifici requisiti, l'idoneità alle prove selettive e il superamento di un corso di formazione presso il Centro Addestramento Cinofili di Asti, all'esito del quale si consegue la specializzazione cinofila.
Il personale in possesso della specializzazione di conduttore cinofilo può partecipare alla selezione per istruttore cinofilo con titolo di preferenza. Qualora non fosse raggiunta la copertura dei posti per

istruttore cinofilo grazie alla partecipazione del personale già conduttore cinofilo, si procederà allo scorrimento della graduatoria con il personale non in possesso della qualifica di conduttore che può partecipare alla medesima selezione.

§3.1. Analogamente alla previsione di cui al D.M. 28 luglio 2017 relativo al G.O.M., è stata prevista la possibilità di estromissione del personale cinofilo dal Servizio cinofili con restituzione al servizio istituzionale di Istituto, *"del personale incardinato al predetto, con rientro al servizio di istituto di assegnazione, dell'appartenente che ha posto in essere comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell'incarico ovvero ostativi alla permanenza per sopraggiunte cause oggettive o soggettive di cui all'articolo 10 punto 4 del presente decreto".*

§3.2 Parimenti è stato previsto un periodo di prova, pari a mesi sei, dal momento della prima assegnazione al Servizio, che consenta una valutazione concreta di idoneità allo svolgimento del servizio in parola.

§3.3 Ai fini della permanenza nel servizio è stata prevista una verifica, da parte di apposita commissione, relativa ai titoli per i conduttori ed istruttori cinofili. Tale verifica riveste un duplice significato: da un lato rappresenta uno stimolo per il personale al costante aggiornamento normativo, all'attenzione per il corretto rapporto con il quadrupede, nonché alla cura della persona anche sotto il profilo ginnico-atletico, nella consapevolezza di accrescere il prestigio degli appartenenti alla specializzazione del Corpo e il prestigio dell'Amministrazione, tenuto conto, altresì, della partecipazione a manifestazioni esterne, eventi, riprese televisive che richiedono attenzione al profilo sostanziale e anche all'assetto esteriore.

§4. Il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2002, attualmente vigente, cessa di avere efficacia alla data di entrata in vigore del nuovo D.M. Tutto il personale del servizio cinofili continuerà ad assolvere le attuali funzioni ed incarichi.

Roma, 30 ottobre 2020

Massimo PARISI

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n.395, concernete i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.395";

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, relativo all'istituzione del ruolo direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, con cui si istituisce la specializzazione di conduttore di unità cinofile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n.84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

VISTO il decreto del Ministro 17 ottobre 2002 istitutivo del "Servizio Cinofili";

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014, che individua le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al

Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso;

VISTO il decreto del Ministro 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria degli Uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle Articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16 comma 1 e comma 2 del d.P.C.M. 84/2015, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 63/2006;

CONSIDERATO che l'impiego delle unità cinofile può contribuire a prevenire o impedire episodi di illecita introduzione di sostanze stupefacenti o comunque non consentite negli istituti penitenziari;

RITENUTA la necessità di individuare, per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, un contingente di personale da impiegare a livello centrale e periferico;

SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria;

DECRETA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

   a. "Ministro", il Ministro della giustizia;
   b. "Dipartimento", il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
   c. "Capo del Dipartimento", il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
   d. "Direzione generale", la Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
   e. "Il Direttore generale", il Direttore generale del personale e delle risorse;
   f. "Corpo", il Corpo di polizia penitenziaria;

g. "Provveditorato", il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
h. "Provveditore", il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
i. "Nucleo Centrale", il Nucleo Centrale cinofili presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
j. "Centro Addestramento", il Centro Addestramento Cinofili di Asti;
k. "Distaccamento", il Distaccamento cinofili annesso a struttura penitenziaria;
l. "Coordinatore regionale", il coordinatore regionale cinofili;
m. "Istruttore", l'Istruttore cinofilo;
n. "Conduttore", il conduttore cinofilo;
o. "Unità cinofila", il conduttore cinofilo e il cane;

Articolo 2
(Struttura)

1. Nell'ambito del Servizio Cinofili del Corpo sono previste:
   a. Unità cinofile presso ogni distaccamento;
   b. Istruttori di unità cinofile presso il Centro Addestramento;
   c. Responsabile Centro Addestramento cinofili presso il Centro Addestramento;
   d. Coordinatore Regionale cinofili presso ogni Provveditorato;
   e. Addetto al Nucleo Centrale cinofili presso il Dipartimento;
   f. Coordinatore Nucleo Centrale cinofili presso il Dipartimento;
   g. Responsabile Nucleo Centrale cinofili presso il Dipartimento.

Finalità del servizio è dotare l'Amministrazione Penitenziaria di un nucleo di personale specializzato in interventi volti ad accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari e contrastare i tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope o comunque non consentite negli stessi, ovvero a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Articolo 3
(Organizzazione del servizio cinofili)

1. Il servizio cinofili è così strutturato:
   a. Nucleo Centrale cinofili, costituito presso la Direzione Generale, composto da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con qualifica non inferiore a Dirigente con funzioni di Responsabile; da un appartenente ai

ruoli del comparto funzioni centrali del Dipartimento con profilo professionale di funzionario cantabile; da un coordinatore appartenente al ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad Ispettore Capo e da almeno un addetto al Nucleo Centrale. Il Nucleo centrale potrà avvalersi della consulenza di un medico veterinario, nonché di un etologo.

b. Il Centro di Addestramento antidroga è sede unica di formazione ed aggiornamento di tutte le figure professionali che operano all'interno del servizio cinofili. Posto alle dirette dipendenze del Nucleo Centrale, è istituito presso l'Istituto penitenziario di Asti ed è composto da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con qualifica non superiore a Commissario Capo con funzioni di responsabile e dagli Istruttori appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti e Sovrintendenti. In assenza della figura del funzionario responsabile, le competenze saranno avocate dal responsabile del Nucleo Centrale e realizzate tramite un preposto individuato tra gli istruttori.

c. Nucleo Regionale Cinofili, costituito presso ciascun Provveditorato regionale, composto da un appartenente al ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore a Ispettore Capo che abbia frequentato un periodo di istruzione, della durata non inferiore a quindici giorni, sulle tematiche organizzative e tecnico gestionali del servizio.

d. Distaccamento Cinofili, annesso alle strutture penitenziarie composto da unità cinofile appartenenti al ruolo Agenti ed Assistenti e Sovrintendenti sino al grado di Sovrintendente Capo. Qualora il distaccamento abbia una dotazione organica presente pari o superiore a venti unità potrà essere assegnato un appartenente al ruolo degli Ispettori con qualifica non superiore ad Ispettore Capo con compiti di coordinamento del distaccamento.

e. Qualora le contingenze economiche lo consentano potrà essere istituito il Gruppo cinoagonistico e rappresentanza presso il Centro Addestramento, per la partecipazione a manifestazioni o cerimonie pubbliche, nonché il centro allevamento di cani.

Articolo 4
(Funzioni e ambiti di competenza del Nucleo Centrale)

1. Il Nucleo Centrale cinofili svolge attività di indirizzo e coordinamento, anche in materia di impiego del personale, di acquisto/acquisizione e vendita/cessione dei

cani, nonché di acquisizione dei beni necessari per l'espletamento dell'attività del servizio.

2. Il Nucleo Centrale cinofili cura la partecipazione delle unità cinofile a manifestazioni esterne ed i rapporti con altri Enti.
3. Tiene i contatti con la Direzione Generale della Formazione ai fini della pianificazione dei corsi di formazione e aggiornamento.
4. Qualora le contingenze economiche lo consentano, su proposta del nucleo centrale cinofili, potrà essere istituito un gruppo cinoagonistico e rappresentanza presso il Centro Addestramento per la partecipazione a manifestazioni o cerimonie pubbliche, nonché un centro allevamento di cani da realizzarsi secondo modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento.

Articolo 5
(Funzioni e ambiti di competenza del Centro Addestramento)

1. Al Centro Addestramento sono attribuiti i seguenti compiti:
   a. Addestramento delle unità cinofile ai fini del conferimento della relativa specializzazione, formazione degli istruttori, nonché programmazione di periodici aggiornamenti.
   b. Svolgimento, su indicazione del nucleo centrale cinofili, di controlli tecnici alle unità presso i distaccamenti al fine di verificare il livello di efficienza delle unità cinofile e proporre interventi per il miglioramento delle condizioni di impiego e di addestramento.
   c. Approvvigionamento, distribuzione e impiego per finalità addestrative delle sostanze stupefacenti o altro materiale affidato al Responsabile del Centro Addestramento che opera secondo le modalità impartite dal Direttore Generale.
2. Gli Istruttori sono impiegati prioritariamente nei compiti stabiliti per la loro specializzazione, salvo gravissime improcrastinabili esigenze di servizio che impongano l'impiego in compiti di istituto, anche in qualità di conduttori, qualora necessario e previa autorizzazione del Nucleo Centrale.

Articolo 6
(Funzioni e ambiti di competenza del Nucleo Regionale)

1. Il nucleo regionale cinofili coordina le attività del servizio cinofili nell'ambito territoriale di competenza in conformità con le direttive generali e con quelle emanate dal Provveditore.
2. I conduttori di cani sono impiegati prioritariamente nei compiti stabiliti per la loro specializzazione, salvo gravissime improcrastinabili esigenze di servizio che impongano l'impiego in servizio straordinario di istituto, qualora necessario e previa autorizzazione del Nucleo Centrale.

Articolo 7
(Funzioni e ambiti di competenza del distaccamento cinofili)

1. Le unità cinofile sono impiegate nella prevenzione e repressione rispetto ai tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e/o comunque non consentite all'interno delle strutture penitenziarie;
2. In subordine, le unità cinofile, qualora non già impiegate nelle attività di cui al punto a., potranno essere impiegate sul territorio nazionale, a richiesta dell'Autorità Giudiziaria e/o in ausilio di altre forze di polizia, per le attività di contrasto allo spaccio ed all'uso di sostanze stupefacenti;
3. Le unità cinofile, qualora non già impiegate nelle attività di cui al punto a., potranno altresì essere impiegate in altri servizi di polizia o di pubblico interesse per i quali l'intervento del cane venga richiesto o si dimostri utile, in conformità a quanto previsto dall' art.16 secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, nr.121.

Articolo 8
(Copertura assicurativa dei cani)

Il Direttore Generale, tramite l'appartenente ai ruoli del comparto funzioni centrali del Dipartimento con profilo professionale di funzionario cantabile individuato, provvede a garantire la copertura assicurativa per danni a persone o cose provocate dai cani del Servizio cinofili.

Articolo 9
(Dotazioni organiche)

La dotazione di personale del servizio cinofili del Corpo di polizia penitenziaria è stabilita secondo le previsioni organiche del Decreto del Ministro della Giustizia relative alle dotazioni organiche del Corpo.

Articolo 10
(Selezione e assegnazione del personale conduttore)

1. Ai fini della selezione del personale da impiegare nel servizio cinofili, su proposta del nucleo centrale, la Direzione Generale bandisce interpello biennale, a livello distrettuale, indicando il numero delle unità occorrenti in relazione al fabbisogno di ciascun distaccamento.
2. L'interpello è rivolto al personale in servizio nelle circoscrizioni di ogni Provveditorato regionale in relazione alla pianta organica prevista nella tabella allegata al presente decreto.
3. L'appartenente al Corpo che partecipa all'interpello accetta la temporaneità dell'incarico, l'assegnazione senza oneri a carico dell'amministrazione alla struttura penitenziaria presso la quale è annesso il distaccamento, e la durata minima di permanenza pari a cinque anni compreso il corso di formazione.
4. Il personale è ammesso alla selezione per conduttore cinofilo se in possesso dei seguenti titoli:
    a. Anzianità di servizio di almeno tre anni dalla data di assegnazione;
    b. Età non superiore a 40 anni, se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti, e non superiore a 45 anni, se appartenente ai ruoli dei sovrintendenti;
    c. Assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio, ovvero che inficino la conduzione del cane;
    d. Aver riportato nei rapporti informativi dell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a "buono";
    e. Assenza di procedimenti penali in corso o di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive;
    f. Assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in corso ovvero conclusi anche con provvedimento non definitivo;
    g. Assenza di precedenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della censura;

h. Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente;
i. Assenza di istanze per l'applicazione di assegnazione e/o trasferimento per la mobilità speciale;
j. Adeguate capacità ginnico-atletiche;
k. Adeguate capacità di interazione ed affezione al cane;
l. Conoscenza della normativa relativa al contrasto delle sostanze stupefacenti;

5. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello ed i criteri di selezione e valutazione.
6. Il personale in possesso dei predetti requisiti è sottoposto presso il Centro Addestramento a selezione attitudinale da parte di apposita commissione. Con provvedimento del Direttore Generale sono definiti i contenuti e le modalità di svolgimento delle selezioni.
7. Al termine della selezione la commissione redige graduatoria degli idonei. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la più giovane età.
8. Vengono ammessi ad un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi gli idonei in numero pari al fabbisogno.

Articolo 11
(Selezione e assegnazione del personale istruttore)

1. Ai fini della selezione del personale da impiegare nel servizio cinofili con qualifica specialistica di Istruttore, su proposta del nucleo centrale, la Direzione Generale, al verificarsi del fabbisogno del Centro Addestramento, bandisce interpello, a livello nazionale, indicando il numero delle unità occorrenti.
2. L'appartenente al Corpo che partecipa all'interpello accetta la temporaneità dell'incarico, l'assegnazione senza oneri a carico dell'amministrazione presso il Centro Addestramento, e la durata minima di permanenza pari sette anni compreso il corso di formazione.
3. Il personale è ammesso alla selezione per Istruttore se in possesso dei seguenti titoli:
   a. Anzianità di servizio di almeno a sette anni dalla data di assegnazione;
   b. Età non superiore a 40 anni, se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti, e non superiore a 45 anni, se appartenente ai ruoli dei sovrintendenti;

c. Assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio, ovvero che inficino la conduzione del cane;
d. Aver riportato nei rapporti informativi dell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a "buono";
e. Assenza di procedimenti penali in corso o di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive;
f. Assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in corso ovvero conclusi anche con provvedimento non definitivo;
g. Assenza di precedenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della censura;
h. Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente;
i. Assenza di istanze per l'applicazione di assegnazione e/o trasferimento per la mobilità speciale;
j. Adeguate capacità ginnico-atletiche;
k. Adeguate capacità di interazione ed affezione al cane;
l. Conoscenza della normativa relativa al contrasto delle sostanze stupefacenti;

4. Il Conduttore cinofilo con almeno un anno di impiego nel servizio cinofili ad esclusione del corso di formazione, ed escluso il personale del ruolo ispettori, può partecipare all'interpello, con titolo di priorità, per la partecipazione al corso, della durata di almeno tre mesi, per istruttore di unità cinofile.
5. Qualora non fosse assicurata la coperture dei posti disponibili per istruttore cinofilo con le unità di personale in possesso della qualifica di conduttore cinofilo, si procederà allo scorrimento della graduatoria del personale non in possesso della qualifica di conduttore cinofilo.
6. Per quanto attiene le modalità di selezione e formazione del personale istruttore si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 10, punti 5, 6, 7 e 8.

Articolo 12
(Selezione e assegnazione del coordinatore regionale)

1. Ai fini della selezione del personale da impiegare presso i nuclei regionali, su proposta del nucleo centrale, la Direzione Generale bandisce interpello a livello distrettuale.

2. L'appartenente al Corpo che partecipa all'interpello accetta la temporaneità dell'incarico, l'assegnazione senza oneri a carico dell'amministrazione presso il Provveditorato, e la durata minima di permanenza pari a cinque anni incluso il corso di formazione.
3. Il personale è ammesso alla selezione per Coordinatore Regionale se in possesso dei seguenti titoli:
    a. Qualifica non inferiore a Ispettore Capo;
    b. Aver riportato nei rapporti informativi dell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a "distinto";
    c. Assenza di procedimenti penali in corso o di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive;
    d. Assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in corso ovvero conclusi anche con provvedimento non definitivo;
    e. Assenza di precedenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della censura;
    f. Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente;
    g. Assenza di istanze per l'applicazione di assegnazione e/o trasferimento per la mobilità speciale;
    h. Conoscenza adeguata della normativa relativa al contrasto delle sostanze stupefacenti, nonché in materia di attività di polizia giudiziaria.
4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello ed i criteri di selezione e valutazione.

Articolo 13
(Durata e revoca dell'incarico)

1. Il periodo minimo di impiego nel servizio cinofili è pari a cinque anni per il conduttore cinofilo e sette anni per l'istruttore, incluso il tempo trascorso nella frequenza del corso di addestramento o formazione.
2. Gli ammessi al Servizio cinofili sostengono un periodo di prova pari a mesi sei, all'esito positivo del quale, saranno assegnati al Servizio medesimo.
3. Al termine del periodo minimo di cui al punto 1., il personale può chiedere di essere esonerato dall'incarico.
4. L'istanza di esonero volontario dal servizio cinofili deve essere inoltrata al nucleo centrale cinofili, con preavviso di un anno.

5. Il personale appartenente al servizio cinofili può chiedere di essere trasferito ad un distaccamento cinofilo di gradimento. In caso di vacanze organiche nei distaccamenti, i posti saranno messi a bando per pari qualifica/incarico, prima dell'immissione di nuovo personale.
6. Al personale cinofilo, fermo restando il periodo minimo di permanenza di cui al punto 1., viene riconosciuto un ulteriore punteggio per ogni anno di servizio prestato nella specializzazione, ai fini del trasferimento a domanda. Il coefficiente di maggiorazione è stabilito con provvedimento del Capo del Dipartimento su proposta del Direttore generale.
7. Il periodo di permanenza di cui al punto 1. è computato, ad ogni effetto, ai fini della partecipazione all'interpello nazionale per la mobilità a domanda del personale del Corpo.
8. Il Direttore generale dispone l'estromissione dal servizio cinofili, con rientro al servizio di istituto di assegnazione, dell'appartenente alla specializzazione che ha posto in essere comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell'incarico ovvero ostativi alla permanenza per sopraggiunte cause oggettive o soggettive di cui all'articolo 10 punto 4. lettere c., d., e., f., g., h., i., j., del presente decreto. La proposta per l'avvio del procedimento di estromissione dal servizio cinofili, corredata da documentazione al riguardo, è trasmessa dal Provveditore, senza ritardo, al Nucleo centrale.
9. Ai fini della permanenza nel servizio cinofili, periodicamente il personale conduttore cinofilo sarà sottoposto a verifica dei titoli di cui all'articolo 10 punto 4. lettere j., k., l., del presente decreto. Tale verifica sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Direttore generale.
10. Ai fini della permanenza nel servizio cinofili, periodicamente il personale istruttore cinofilo sarà sottoposto a verifica dei titoli di cui all'articolo 11 punto 3 lettere j., k., l., del presente decreto. Tale verifica sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Direttore generale.

Articolo 14
(Formazione del personale)

I contenuti dei corsi sono definiti dalla Direzione Generale di concerto con la Direzione della Formazione del Dipartimento, sentito il nucleo centrale cinofili, previa acquisizione del parere della commissione di cui all'art. 22, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395.

Articolo 15
(Vestiario, equipaggiamento e dotazioni strumentali)

1. Con Decreto del Capo del dipartimento sono determinati l'adeguamento tecnico-funzionale e le caratteristiche dei capi di vestiario e dell'equipaggiamento degli appartenenti del Servizio cinofili, anche prevedendo, ove necessario, delle varianti in deroga al Decreto del Ministro 10 dicembre 2014 in relazione alle specifiche esigenze di impiego.
2. Il Direttore generale, sentito il Nucleo centrale, determina con proprio provvedimento le dotazioni strumentali e materiali, gli automezzi, gli equipaggiamenti e quanto altro utile al servizio.
3. Il Direttore generale, sentito il Nucleo centrale, fornisce con proprio provvedimento apposite istruzioni ai distaccamenti per la stipula di convenzioni veterinarie.
4. Il personale assegnato al servizio cinofili è autorizzato a fregiarsi del distintivo di appartenenza.

Articolo 16
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il decreto del Ministro 17 ottobre 2002 cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. All'entrata in vigore del presente Decreto, gli attuali Coordinatori regionali, appartenenti al ruolo degli Ispettori, continueranno ad assolvere le proprie funzioni in virtù della pregressa esperienza.
3. Analogamente i Responsabili dei distaccamenti appartenenti a ruolo dei Sovrintendenti, che attualmente rivestono tale incarico, continueranno ad assolvere la loro funzione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficio del Ministero della Giustizia.

Roma,

IL MINISTRO